

SCHEMA CESI-HV-LV Tipo 1

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI TIPO DEI PRODOTTI ELETTRICI DI ALTA E BASSA TENSIONE

REGOLAMENTO

Documento sottoposto a sorveglianza del Comitato Salvaguardia Imparzialità del CESI (CSI). Sostituisce il Regolamento C5013201.

Indice del documento

- 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- 2 DEFINIZIONI
- 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 4 GENERALITA'
- 5 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
- 6 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
- 7 MANTENIMENTO, DURATA, AGGIORNAMENTO E VOLTURA DEL CERTIFICATO
- 8 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO
- 9 RECLAMI E RICORSI
- 10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Data di Revisione: 30 ottobre 2025

CESI S.p.A.

Via Rubattino 54
I-20134 Milano - Italy
Tel +39 02 21251
Fax +39 02 21255440
e-mail: info@cesi.it
www.cesi.it

Capitale sociale € 8.550.000 interamente versato
C.F. e numero iscrizione Reg. Imprese di Milano 00793580150
P.I. IT00793580150
N. R.E.A. 429222

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è relativo alle attività di certificazione di conformità di tipo dei prodotti elettrici di alta e bassa tensione ai requisiti dei documenti normativi di riferimento applicabili (norme nazionali o internazionali, specifiche tecniche, codici di pratica, regolamenti, guide tecniche), effettuate dal CESI quale Organismo di Certificazione di prodotto, nell'ambito dell'accreditamento Accredia n. 00026 Products/Services/Processes di conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.¹

Con riferimento alla norma ISO/IEC 17067², lo Schema di certificazione in oggetto è classificato di tipo "1" e comprende i casi in cui sono eseguite la totalità delle prove di tipo per un singolo prodotto o per un lotto di prodotti (tipo 1a e 1b).

Le tipologie di prodotti soggetti allo Schema e i documenti normativi applicabili sono riportati nell' *"Elenco controllato per scopo flessibile di accreditamento"*, gestito da CESI, soggetto a controllo da parte di Accredia, pubblicato sul sito web www.cesi.it.

Il Certificato di conformità di tipo concesso dal CESI attesta che i prodotti in esso identificati e fisicamente disponibili all'atto della certificazione sono stati sottoposti a verifica da parte del CESI e sono risultati conformi ai documenti normativi di riferimento applicabili.

La responsabilità di dichiarare la conformità di altri campioni, aventi la stessa denominazione di quelli verificati dal CESI, è a carico del Cliente.

L'esecuzione dell'attività è subordinata all'accettazione da parte del Cliente del Regolamento Accredia RG-01³ per quanto di applicabile, nonché del riconoscimento del diritto degli Ispettori Accredia di poter accedere alla sua sede (insieme agli Ispettori CESI).

Il CESI garantisce che il personale coinvolto nell'attività non si trovi in condizioni di conflitto d'interessi e che offra le necessarie garanzie di riservatezza.

Il presente Regolamento e le sue modifiche sono verificati dal CSI in riferimento al rispetto dei requisiti di imparzialità, riservatezza e indipendenza.

Ai sensi della norma ISO/IEC 17065, l'accesso allo Schema non è discriminatorio, né condizionato dalle dimensioni aziendali, né dall'appartenenza o meno a qualsiasi associazione o gruppo, ma è aperto a qualsiasi Cliente che ne faccia formale richiesta.

2 DEFINIZIONI

- **Schema di certificazione**

Sistema di certificazione relativo a determinati prodotti ai quali si applicano le stesse norme, le stesse regole particolari e la stessa procedura.

- **Rapporto di valutazione preliminare**

Documento intermedio che sintetizza lo svolgimento delle valutazioni di conformità effettuate. Può riguardare verifiche costruttive, valutazioni sulle eventuali estensioni della conformità, ispezioni a prove condotte in laboratori esterni alla presenza di un Ispettore CESI, ecc. Riporta i riferimenti ad ogni documento rilevante per la tracciabilità dell'attività svolta (disegni, documenti costruttivi, Certificati di componenti, Rapporti di prova, Certificati di taratura, check-list laboratori, non conformità, ecc.).

- **Rapporto di valutazione**

¹ Le attività sono eseguite nell'ambito della Business Unit KEMA Labs di CESI.

² Oppure equivalente versione nazionale. Lo stesso si applica a tutte le successive citazioni presenti nel testo.

³ I Regolamenti Accredia sono consultabili dal sito web www.accredia.it.

Documento finale che fornisce in forma sintetica tutti i riferimenti e le informazioni necessarie a valutare l'esito di prove e controlli richiesti per una certificazione di conformità di tipo. Le valutazioni devono consentire l'espressione del giudizio sulla conformità del prodotto ai documenti normativi di riferimento.

- **Certificato di conformità di tipo**
Certificato di conformità che attesta che un prodotto è conforme ad una norma o ad un altro documento normativo.
- **Comitato Salvaguardia Imparzialità (CSI)**
Comitato istituito dal CESI in qualità di Organismo di Certificazione di prodotto accreditato da Accredia in conformità alla norma ISO/IEC 17065 e di Organismo di Ispezione accreditato da Accredia in conformità alla norma ISO/IEC 17020, che agisce come Meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità e sorveglia le attività di certificazione di prodotto e di ispezione del CESI, gestendo ed assicurando l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza dell'Organismo stesso. Il Comitato è rappresentativo di tutte le principali parti aventi interesse all'attività di certificazione e ispezione.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Prodotti

Rientrano in questo Schema di certificazione i prodotti elettrici in generale.

La certificazione può essere richiesta con riferimento a:

- un prodotto singolo (prototipo, esemplare unico);
- una serie omogenea di prodotti di concezione analoga, ma differenti fra loro per un insieme limitato di caratteristiche (calibro, dimensione principale, varianti, ecc.).

3.2 Requisiti

Lo Schema prevede la certificazione della conformità di tipo dei prodotti ai requisiti dei documenti normativi di riferimento applicabili. Il Certificato può essere concesso con riferimento ad uno o più fra i documenti normativi di riferimento previsti dallo Schema.

3.3 Certificati

La certificazione secondo lo Schema attesta di regola la conformità di tipo del prodotto a tutti i requisiti di uno o più documenti normativi di riferimento ad esso applicabili; l'attestazione di conformità al documento normativo di riferimento applicabile, limitata ad alcune caratteristiche significative, è ammessa soltanto nei casi previsti in questo paragrafo.

Sul Certificato, ove applicabile, è apposto il marchio Accredia.

Lo Schema prevede il rilascio dei seguenti tipi di Certificati:

- a) **Certificato di conformità di tipo al documento normativo di riferimento applicabile**
Tale Certificato attesta la conformità di tipo del prodotto a tutti i requisiti del documento normativo di riferimento applicabile, corrispondenti alle sue caratteristiche nominali e alle modalità di impiego specificate dal Cliente.
- b) **Certificato di conformità di tipo al documento normativo di riferimento applicabile, limitato ad alcune caratteristiche significative**

Tale Certificato attesta la conformità di tipo del prodotto a tutti i requisiti del documento normativo di riferimento applicabile, relativi solo ad alcune sue caratteristiche significative, corrispondenti alle sue caratteristiche nominali e alle modalità di impiego specificate dal Cliente.

4 GENERALITA'

4.1 Personale CESI

CESI affida le attività di certificazione a personale dipendente o legato da rapporto di collaborazione con CESI, preventivamente qualificato secondo apposite procedure sulla base delle specifiche competenze possedute, in conformità alle disposizioni di accreditamento applicabili.

4.2 Riservatezza

CESI, in qualità di Organismo di Certificazione, è tenuto a garantire la riservatezza nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi alla riservatezza.

CESI assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti e le informazioni acquisite da fonti diverse (es.: reclami, autorità, ecc.), vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge (In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi);
- disposizione degli organismi di accreditamento.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale CESI coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta.

4.3 Imparzialità

CESI, in qualità di Organismo di Certificazione, è tenuto a garantire la propria imparzialità nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi all'imparzialità.

CESI non è, e s'impegna a non esserlo, collegata ad una parte direttamente coinvolta in attività di: progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, commercializzazione, possesso, utilizzo e manutenzione dei prodotti verificati o simili a quelli verificati ed a questi concorrenziali.

4.4 Codice Etico CESI e Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

CESI ha adottato un Codice Etico e un Modello ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che è disponibile nel sito internet <https://www.cesi.it/about-us/overview/#code-ethics>.

Pertanto, il Cliente che incarica CESI di attività di cui al presente regolamento, è tenuto a prenderne visione ed avere comportamenti improntati ai più alti standard etici, impegnandosi al rispetto del codice etico CESI e a adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

4.5 Accreditamenti di CESI

4.5.1 Obblighi in relazione all'accreditamento

Nelle attività di certificazione, CESI opera generalmente sotto accreditamento ed è quindi tenuta ad applicare le prescrizioni imposte dagli Enti di accreditamento. In particolare, nell'ambito degli schemi e dei settori in cui l'accreditamento è rilasciato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17065, CESI deve operare in conformità a tale norma e ai regolamenti e disposizioni specifiche emesse da ACCREDIA ed espressamente richiamati in questo documento.

ACCREDIA ha inoltre la facoltà di eseguire audit non solo presso le sedi di CESI ma anche presso i clienti di CESI, al fine di verificare l'operato di CESI nell'ambito degli schemi di certificazione accreditati⁴.

L'utilizzo del marchio ACCREDIA o del riferimento all'accreditamento nei documenti emessi da CESI quale organismo di certificazione accreditato è subordinato al rispetto delle disposizioni del documento ACCREDIA RG-09, nella revisione corrente, ed in particolare a quanto segue:

- Il marchio ACCREDIA deve essere utilizzato in modo tale da non creare l'impressione che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad una certificazione o che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità delle certificazioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare.
- L'utilizzo del marchio ACCREDIA è proibito al Cliente. L'uso del Marchio ACCREDIA è riservato agli Organismi di Certificazione e non può essere impiegato dal Cliente che ha ricevuto un servizio di ispezione da parte di un Organismo di Certificazione accreditato ACCREDIA.

4.5.2 Sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento di CESI

Nel caso in cui fosse sospeso o revocato l'accreditamento a CESI, necessaria ad operare, o in caso di rinuncia, CESI provvederà ad informarne il Cliente, nonché a supportarlo nell'eventuale passaggio ad altro Organismo di Certificazione.

CESI non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla sospensione, rinuncia, limitazione dell'estensione o revoca dell'accreditamento, fatto salvo i casi di dolo e colpa grave dimostrabili.

4.5.3 Subappalto

Qualora dovesse essere necessario, previa informativa al Cliente, CESI si riserva la possibilità di subappaltare a terzi parte delle attività richieste, ove ciò non sia escluso dalla normativa applicabile. CESI si assume la piena responsabilità per ogni attività affidata all'esterno e garantisce che il soggetto a cui è affidato il subappalto sia competente e conforme alle disposizioni normative applicabili e non sia coinvolto con la progettazione e la fabbricazione del prodotto/impianto, per non compromettere l'imparzialità di cui al par. 4.3.

Il Cliente, che sarà informato del dettaglio delle attività subappaltate nonché, se richiesto, dei riferimenti del subappaltatore, ha la facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, tale affidamento a terzi entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

⁴ Nota: Informazioni aggiornate sullo stato di accreditamento di CESI sono disponibili sui siti web <https://www.cesi.it/about-us/accreditations-certifications/> , e, per gli accreditamenti rilasciati da ACCREDIA, www.accredia.it.

4.6 Adempimenti a carico del Cliente

4.6.1 Obblighi del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- garantire al personale CESI incaricato della certificazione, l'accesso ai luoghi di progettazione, fabbricazione, installazione, ispezione e prove, nonché fornire i mezzi e l'assistenza indispensabili affinché CESI possa eseguire il Servizio richiesto;
- con riferimento al §4.5.1, garantire agli ispettori ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, la possibilità di accedere ai luoghi predetti, in accompagnamento al personale CESI. Tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull'operato del personale CESI e non del Cliente, sono regolarmente comunicate con un adeguato preavviso.

4.6.2 Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa

Il Cliente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire al personale CESI e agli eventuali accompagnatori un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare. Inoltre, tramite i propri preposti, il Cliente s'impegna a promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che possono incidere sull'attività lavorativa degli ispettori incaricati da CESI e dei loro eventuali accompagnatori.

Il Cliente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a indicare al personale CESI e agli eventuali accompagnatori gli opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività avvenga in completa sicurezza.

5 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Il Cliente deve presentare al CESI, utilizzando l'apposito modulo fornito dal CESI, una domanda debitamente sottoscritta per ogni Certificato che intende ottenere.

Tale modulo contiene, in particolare, informazioni relative a:

- tipo di Certificato richiesto;
- documenti normativi di riferimento applicabili;
- identificazione del Cliente;
- oggetto (se campione singolo, lotto o serie omogenea);
- descrizione del prodotto da certificare;
- designazione del prodotto;
- caratteristiche nominali del prodotto che devono essere attestate dal Certificato;
- lingua di redazione del Certificato (italiano o inglese).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- il Regolamento dello Schema, debitamente firmato per accettazione;
- la documentazione tecnica descrittiva del prodotto (cataloghi, specifiche tecniche, disegni, schemi, prescrizioni costruttive, ecc.);
- le Condizioni Generali di Vendita dei Servizi di Certificazione di Prodotto e di Ispezione di Tipo A quando esistono le condizioni per la firma di accettazione.

Alla domanda possono essere allegati eventuali Rapporti di prove già eseguite sul prodotto che il CESI si riserva di valutare ai fini del processo certificativo.

Al ricevimento della domanda, il CESI provvede all'esame preliminare della documentazione presentata dal Cliente, per verificarne completezza e congruenza con lo Schema.

In caso di esito positivo, il CESI ne dà comunicazione al Cliente, formula o aggiorna la relativa offerta e, a seguito di ricevimento di ordine conforme a detta offerta, attiva la procedura di certificazione.

Il CESI si impegna a mantenere la riservatezza verso terzi relativamente a tutte le informazioni richieste all'atto della presentazione della domanda (necessarie alla definizione delle successive attività) e a quelle di cui viene a conoscenza durante l'intero processo certificativo.

Il Cliente non può dare pubblicità alle domande di certificazione in corso fino a che non abbia ottenuto il relativo Certificato.

6 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

6.1 Condizioni per la concessione

Le verifiche sulla documentazione e le verifiche di tipo su uno o più campioni rappresentativi dei prodotti oggetto della certificazione devono dimostrare che essi sono conformi a tutti i requisiti prescritti dai documenti normativi di riferimento che risultano applicabili.

Anche i componenti incorporati nei campioni devono essere conformi ai requisiti ad essi applicabili e rilevanti ai fini del Certificato richiesto, nella misura in cui ciò sia prescritto dai documenti normativi di riferimento applicabili. La dimostrazione della conformità può essere fornita da documentazione adeguata (Certificati, Rapporti di prova).

6.2 Verifica di tipo del prodotto

6.2.1 Scelta dei campioni per la verifica

Per ogni prodotto da certificare, il numero di campioni da sottoporre alla verifica di tipo è determinato in conformità con le prescrizioni contenute nei documenti normativi di riferimento.

Qualora la certificazione si riferisca a un lotto di prodotti identici, i campioni da sottoporre a prove sono scelti dal CESI applicando il criterio di casualità nella popolazione ed il numero dei campioni da provare (o da sottoporre a prove supplementari in caso di risultati non decisivi) è determinato rispettando le prescrizioni dei documenti normativi e delle specifiche tecniche applicabili oltre che, in subordine, considerando le necessità specifiche individuate dal CESI.

Qualora la certificazione si riferisca a più prodotti di concezione analoga e se le analisi iniziali svolte dal CESI confermano che essi costituiscono una serie omogenea, il CESI sceglie i campioni ritenuti rappresentativi della serie completa su cui eseguire le prove di tipo previste.

6.2.2 Verifica della conformità della documentazione tecnica del prodotto alle prescrizioni costruttive e dimensionali

Il CESI verifica che la documentazione tecnica del prodotto da certificare fornita dal Costruttore, come ad esempio i disegni costruttivi, le specifiche tecniche i rapporti di prova, le note di produzione, le liste componenti ed altro di simile, sia conforme, in tipo e contenuto, alle prescrizioni costruttive e dimensionali della normativa applicabile. Questi documenti formano, insieme a quelli del par. 5.2.4, la documentazione descrittiva del prodotto da certificare.

6.2.3 Verifica della conformità dei campioni

Il CESI assicura che i campioni siano sottoposti alle verifiche prescritte dai documenti normativi di riferimento applicabili ed appropriate al tipo di Certificato richiesto.

Il Certificato di conformità ai documenti normativi di riferimento (completo o parziale) richiede l'esecuzione delle prove di tipo, delle ispezioni e delle verifiche prescritte dai documenti normativi stessi. Tali attività possono essere svolte per mezzo di:

⇒ Esecuzione di prove presso i laboratori del Gruppo CESI.

Nota. Le prove che non risultano accreditate in conformità alla norma ISO/IEC 17025 devono essere ispezionate dall'Ispettore CESI.

⇒ Esecuzione di prove presso laboratori esterni scelti dal Cliente o dal CESI dopo approvazione da parte del Cliente, alla presenza di Ispettori CESI, previo accertamento che essi soddisfino tutte le condizioni di uno dei due seguenti criteri:

Criterio a)

- il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma ISO/IEC 17025 - per le specifiche prove necessarie per la certificazione - da parte di un Organismo membro di EA (European co-operation for Accreditation) o ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation);
- i Rapporti di prova siano redatti in conformità alla norma ISO/IEC 17025 e rechino il marchio e il numero del Certificato dell'Organismo di Accreditamento;
- le caratteristiche dimensionali e tecniche degli oggetti provati siano riconosciute corrispondenti a quelle riportate su disegni univocamente identificati dal laboratorio, in modo da permettere all'Ispettore CESI una completa e sicura verifica di corrispondenza tra gli esemplari provati e quelli sottoposti al processo certificativo.

Nota. Il soddisfacimento delle condizioni del criterio viene sempre valutato dall'Ispettore CESI sulla base dei documenti prodotti dal laboratorio. La presenza dell'Ispettore alle prove, finalizzata a prevenire o a risolvere in tempo reale possibili elementi di criticità, viene valutata caso per caso dal CESI.

Criterio b)

- il personale del laboratorio sia competente in riferimento alle prove previste dal processo certificativo e sia quindi in grado di valutare ogni deviazione o scostamento.
- il laboratorio disponga di attrezzature e mezzi adeguati in riferimento all'esecuzione delle prove previste dal processo certificativo;
- la strumentazione e i sistemi di misura utilizzati siano gestiti secondo procedure che ne assicurino il controllo dello stato di taratura con riferibilità non interrotta sino ai campioni primari nazionali o internazionali;
- i Rapporti di prova siano in conformità alla norma ISO/IEC 17025;
- le caratteristiche dimensionali e tecniche degli oggetti provati siano riconosciute corrispondenti a quelle riportate su disegni univocamente identificati dal laboratorio, in modo da permettere all'Ispettore CESI una completa e sicura verifica di corrispondenza tra gli esemplari provati e quelli sottoposti al processo certificativo.

Nota. Il soddisfacimento delle condizioni del criterio viene sempre valutato dall'Ispettore CESI in occasione dell'ispezione alle prove. Per prove particolari, quali ad esempio quelle di lunga durata, è facoltà dell'Ispettore CESI valutare in quali fasi la sua presenza possa non essere indispensabile, previa adozione di provvedimenti a garanzia della regolarità delle prove.

Su decisione CESI, le ispezioni alle prove possono essere anche commissionate, con il consenso del Cliente, a professionisti esterni al CESI che in base ai curricula prodotti dimostrino la loro conoscenza dei settori da verificare e la competenza per le attività da svolgere. La responsabilità delle decisioni sulla certificazione è sempre di competenza di CESI.

Il Cliente può ricusare l'Ispettore, dandone comunicazione motivata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione.

⇒ Validazione di prove effettuate precedentemente alla domanda di certificazione.

Affinché sia possibile considerare ai fini della certificazione prove svoltesi precedentemente alla presentazione della domanda di certificazione (prove pregresse), è necessario che esse si siano svolte in presenza di un Ispettore la cui qualifica sia riconosciuta dal CESI e che costui abbia accertato e documentato le condizioni di cui al precedente criterio b), oppure che le prove siano state condotte in laboratori soddisfacenti, alla data di esecuzione delle prove, le condizioni del seguente criterio:

Criterio c)

- il laboratorio sia indipendente dal Cliente, dal Costruttore del prodotto o dai loro Gruppi industriali;
- il laboratorio sia accreditato per le prove da certificare - con i relativi metodi di prova - in conformità alla norma ISO/IEC 17025 da parte di un Organismo membro di EA o ILAC;
- i Rapporti di prova siano stati redatti in conformità alla norma ISO/IEC 17025 e rechino il marchio e il numero del Certificato dell'Organismo di accreditamento;
- le caratteristiche dimensionali e tecniche degli oggetti provati siano state riconosciute corrispondenti a quelle riportate su disegni univocamente identificati dal laboratorio, in modo da permettere al CESI una completa e sicura verifica di corrispondenza tra gli esemplari provati e quelli sottoposti al processo certificativo.

Nota. Il CESI ha comunque facoltà di richiedere l'esecuzione di prove a validazione del percorso sperimentale pregresso, da svolgersi in presenza di un Ispettore come specificato per il criterio b). L'esecuzione delle prove può essere richiesta a seguito di modifiche progettuali ritenute influenti sul risultato delle prove pregresse, di modifica o aggiornamento della normativa di riferimento, di cambiamento dello stabilimento di produzione, ecc.

6.2.4 Verifica della corrispondenza dei campioni alla documentazione tecnica descrittiva del prodotto (riconoscimento del prodotto)

I campioni provati devono essere identificati per mezzo di un codice univoco (numero di matricola o codice del documento di accompagnamento o numero del lotto, ecc.). Il CESI verifica la corrispondenza tra i campioni provati e la loro documentazione tecnica di riconoscimento. Questa documentazione forma, insieme a quella di cui al par. 5.2.2, la documentazione descrittiva del prodotto da certificare.

Quest'ultima è citata nel Rapporto di valutazione, viene vidimata dal CESI ed è restituita al Cliente che è tenuto a conservarla per il periodo di validità del Certificato.

Se la certificazione del prodotto avviene in accordo alle prescrizioni ENEL o TERN, deve essere presentato anche un elenco (o più di uno) dettagliato e completo dei suddetti documenti.

Non è prevista l'archiviazione al CESI di copia della documentazione descrittiva, ad eccezione degli elenchi.

6.2.5 Conservazione dei campioni

Il CESI assicura la corretta gestione dei campioni durante le verifiche. Nel corso del processo, i campioni possono essere soggetti ai soli interventi di manutenzione consentiti dai documenti normativi di riferimento e secondo le modalità stabilite dal Cliente nelle istruzioni per l'uso.

Lo Schema non prevede la conservazione presso il CESI dei campioni già sottoposti alle verifiche, né di campioni non ancora provati.

6.2.6 Ispezioni da remoto

In circostanze di necessità (quali ad esempio eventi calamitosi naturali, indisponibilità impreviste, ecc.) CESI può utilizzare, con il consenso del Cliente, tecniche di audit da remoto al fine di ridurre possibili problemi causati da interruzioni delle prove o ritardi inaccettabili.

Le modalità con cui effettuare le ispezioni da remoto sono regolamentate in una procedura interna che CESI chiederà di condividere al momento opportuno.

6.3 Valutazione dei risultati e rilascio del Certificato

Il CESI emette un Rapporto di valutazione con le risultanze, ai fini della certificazione richiesta, delle analisi delle prove e verifiche svolte.

Se le risultanze dimostrano la conformità ai requisiti del par. 6.1, il CESI rilascia il Certificato di conformità di tipo del prodotto, la cui emissione è soggetta al controllo del CSI secondo le modalità stabilite dal suo Regolamento.

Se i risultati delle verifiche sul prodotto e sulla relativa documentazione non sono conformi ai requisiti, il CESI ne dà comunicazione al Cliente, indicando i motivi di non conformità e concede un termine per provvedere alle azioni correttive necessarie. Trascorso inutilmente tale termine la domanda di certificazione è respinta.

Se i campioni vengono modificati, le verifiche devono di regola essere ripetute; il CESI esamina le non conformità registrate e le modifiche apportate e si riserva la facoltà di ripetere ispezioni e prove ritenute significative.

Il Rapporto di valutazione può essere emesso in lingua italiana oppure inglese.

7 MANTENIMENTO, DURATA, AGGIORNAMENTO E VOLTURA DEL CERTIFICATO

7.1 Condizioni per il mantenimento

L'ottenimento di un Certificato di conformità di tipo consente al Client di esibirlo o citarlo per tutti gli scopi legali, promozionali e commerciali purché non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

Il Client deve assicurare che il Certificato sia utilizzato nei modi consentiti. In particolare, egli si deve impegnare a evitare che possano generarsi equivoci:

- fra il campione a cui il Certificato si riferisce e gli altri prodotti la cui conformità non è accertata dal CESI;
- fra i requisiti a cui il prodotto certificato è stato riscontrato conforme e quelli che non sono stati oggetto della certificazione del CESI.

Il Client deve mantenere un sistema di registrazione dei reclami ricevuti dai clienti in relazione ai prodotti oggetto della certificazione e delle azioni correttive adottate. Dette registrazioni devono essere rese disponibili al CESI, su richiesta.

7.2 Durata del Certificato e rinnovo per scadenza

Il Certificato ha una validità limitata nel tempo che è fissata dal CESI in 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di emissione.

È ammesso il rinnovo del Certificato alla sua scadenza naturale su richiesta del Client. A tale proposito, al Costruttore sarà richiesto di mettere a disposizione del CESI un campione del prodotto assieme alla documentazione relativa alla certificazione in scadenza.

L'Ispettore CESI effettua il riconoscimento del campione sulla base della suddetta documentazione. Viene concesso il rinnovo, che sarà di durata triennale, nel caso sia che riscontrata la corrispondenza tra il campione e la documentazione presentata. Gli eventuali ulteriori rinnovi richiesti successivamente al primo avranno sempre durata triennale e seguiranno la stessa procedura di cui sopra.

Non è ammesso il rinnovo nel caso di sostituzione dello stabilimento di produzione.

7.3 Aggiornamento e voltura del Certificato

Il Client può richiedere un nuovo Certificato, basato sui contenuti di un Certificato di conformità di tipo CESI precedente, nei seguenti casi:

- aggiornamento per attestare la conformità a nuovi documenti normativi di riferimento, o ad edizioni aggiornate degli stessi, rispetto a quelli indicati nel Certificato originario;
- aggiornamento in seguito ad adozione di modifiche o varianti al progetto del prodotto;
- voltura in seguito a modifica del nome o marchio commerciale del prodotto;
- voltura in seguito a modifica della ragione sociale del Client;
- voltura in seguito a modifica della ragione sociale del Costruttore.

La relativa documentazione tecnica descrittiva deve essere sottoposta al CESI che svolge le verifiche previste per la concessione del Certificato e si riserva, nel caso di aggiornamento del Certificato, la facoltà di ripetere ispezioni e prove, ritenute significative, sui nuovi campioni.

Se l'esito delle verifiche, documentate in un Rapporto di valutazione, è positivo, il CESI concede il nuovo Certificato.

7.4 Controllo sull'uso del Certificato

Il CESI esercita un controllo regolare sull'uso che il Client fa del Certificato:

- raccogliendo le pubblicazioni che appaiono sulla stampa specializzata e le segnalazioni provenienti dal mercato;
- esaminando eventuali reclami su tale uso del Certificato.

In caso di accertamento di un uso scorretto, il CESI diffida il Client a continuare tale pratica, richiedendo provvedimenti volti ad ottenere adeguate azioni correttive; in caso di recidiva, predispone un provvedimento di revoca del Certificato informando il CSI.

7.5 Utilizzo del logo CESI

Il Cliente può effettuare copie integrali del documento, ma non gli è consentito estrarre ed utilizzare in alcun altro modo il logo CESI e l'associato marchio Accredia.

8 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO

Il Certificato è sospeso dal CESI nei seguenti casi:

- il Cliente cessa di adempiere agli impegni assunti per il rilascio del Certificato;
- le condizioni alle quali il Certificato è stato rilasciato sono venute meno.

La sospensione del Certificato produce i seguenti effetti:

- il divieto di utilizzo del Certificato in associazione ai prodotti e nei cataloghi e nella documentazione commerciale;
- la segnalazione della sospensione al CSI per consentire un adeguato esame.

Il Certificato è revocato dal CESI nei seguenti casi:

- il Cliente cessa le proprie attività;
- le condizioni per il mantenimento della certificazione sono venute meno;
- è dimostrata la recidiva nell'uso scorretto del Certificato.

La revoca del Certificato produce i seguenti effetti:

- il ritiro del Certificato stesso;
- il divieto di utilizzo del Certificato in associazione ai prodotti e nei cataloghi e nella documentazione commerciale;
- la cancellazione del prodotto dall'elenco di prodotti certificati;
- l'effettuazione dell'opportuna pubblicità da parte del CESI della notizia di revoca;
- la segnalazione della revoca al CSI per consentire un adeguato esame.

In entrambi i casi, il CSI ha la facoltà, al termine del proprio esame, di richiedere a CESI di modificare le proprie decisioni.

9 RECLAMI E RICORSI

Il Cliente (o una parte terza) ha la possibilità di presentare reclami in merito al comportamento tenuto dal CESI durante il procedimento di certificazione o di proporre ricorso per ottenere che una decisione assunta dal CESI nel corso del procedimento di certificazione sia modificata.

Tutti i reclami e i ricorsi sono sottoposti dal CESI all'esame del CSI durante la prima riunione successiva alla loro presentazione.

Il CSI esamina le ragioni del dissenso e le decisioni eventualmente già prese dal CESI e delibera in proposito. Le delibere del CSI sono vincolanti per il CESI.

10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

In caso di modifiche mentre le attività di certificazione sono in corso, il Cliente è prontamente informato da parte del CESI e mantiene la facoltà di accettare o meno la nuova versione del Regolamento se le modifiche non sono dovute ad aspetti cogenti.

Una copia aggiornata del Regolamento è richiedibile consultando il sito web www.cesi.it.

Il Cliente

Timbro e firma _____

Data _____

Il Cliente dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutti i paragrafi del presente Regolamento, ed in particolare i seguenti: 4 (Domanda di certificazione), 5 (Procedura di certificazione), 6 (Mantenimento, durata, aggiornamento e voltura del Certificato), 7 (Sospensione e revoca del Certificato).

Il Cliente

Timbro e firma _____

Data _____